

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1334)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(TANASSI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

col **Ministro delle Finanze**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Tesoro**

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 1973

### Modifiche alle norme sul trattamento economico degli allievi delle Accademie militari

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 10 ottobre 1950, n. 877, nell'attribuire agli allievi delle accademie militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica un'indennità giornaliera pari a quella prevista per gli allievi dell'Accademia della guardia di finanza, stabilisce che l'indennità, da servire per la prima vestizione all'atto della nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo, « sarà mensilmente depositata, a cura del Comando del rispettivo istituto, su di un apposito li-

bretto di risparmio e liquidata all'atto dell'anzidetta nomina ».

Per l'Accademia della guardia di finanza e per quella del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, successivamente istituita, non vige una norma analoga, per cui l'indennità viene corrisposta agli allievi durante la frequenza dei corsi.

La legge 22 maggio 1969, n. 240, ha elevato la misura dell'indennità (da lire 308 a lire 966), modificandone la denominazione in

quella di « assegno », ma non ha innovato alle norme preesistenti che ne indicano la destinazione. Peraltro, considerato che l'ammontare complessivo delle somme accantonate prima della nomina ad ufficiale risulta ormai esuberante rispetto a quello delle spese occorrenti per la prima vestizione, appare necessario modificare la normativa vigente per consentire agli allievi delle accademie militari la disponibilità, durante i corsi, di una quota dell'assegno giornaliero per le minute spese personali.

Tale quota si ritiene di poter fissare nella misura della metà dell'assegno.

È altresì da considerare che le venti norme (art. 4 della legge 21 dicembre 1948, numero 1580; art. 3 della legge 10 ottobre 1950, n. 877, e art. 9 della legge 9 giugno 1964, n. 405) pongono a totale carico degli allievi delle accademie militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dell'Accademia della guardia di finanza e dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza le spese per libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria. Allo scopo di incentivare la partecipazione dei giovani ai concorsi di ammissione alle predette accademie e di consentire, quindi, una migliore selezione, si ritiene di modificare le norme citate in senso più favorevole agli allievi, prevedendo che essi concorrano alle indicate spese con una quota da determinarsi annualmente con decreti dei Ministri competenti di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base del costo sostenuto dall'Amministrazione.

Alle indicate finalità risponde l'unito disegno di legge, di cui vengono brevemente illustrate le singole disposizioni.

Nell'articolo 1 è stabilita la ripartizione dell'importo del trattamento economico dei frequentatori delle accademie militari, in modo che la metà di esso sia a disposizione degli allievi, restando accantonata la rimanente quota per gli effetti stabiliti, rispettivamente, per le accademie di Modena, Livorno e Pozzuoli (prima vestizione all'atto della nomina ad ufficiale in servizio permanente; articolo 2 della legge 10 ottobre 1950, n. 877) e per l'Accademia di sanità militare interforze (amministrazione delle spese e correspon-

sione della differenza all'atto della nomina; art. 6 della legge 14 marzo 1968, n. 273).

Con l'articolo 2 si prevede che gli allievi delle accademie militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dell'Accademia della guardia di finanza e dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza concorrano alle spese per l'acquisto di libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria con una quota da stabilirsi con le modalità sopra accennate. Detta quota è detratta dall'importo da depositare sul libretto di risparmio degli allievi delle accademie militari e dall'assegno giornaliero corrisposto agli allievi delle accademie della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Sono altresì detratte mensilmente dall'importo da depositare sul libretto di risparmio (per gli allievi delle accademie dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica) le spese per la manutenzione vestiario e quelle di carattere straordinario; eventuali eccedenze di spesa sono a carico delle famiglie. Con lo stesso articolo sono convalidate le spese sostenute dall'Amministrazione per l'acquisto di libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria in eccedenza all'importo forfettario pagato dalle famiglie degli allievi. Tale importo, infatti, è stato necessariamente contenuto in misure limitate, per consentire la partecipazione ai concorsi di ammissione alle accademie militari anche dei giovani appartenenti alle famiglie meno abbienti.

L'articolo 3 è inteso a sostituire il terzo comma dell'articolo 8 della legge 9 giugno 1964, n. 405, allo scopo di prevedere la sospensione dell'assegno giornaliero agli allievi dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza non provenienti dai sottufficiali — analogamente a quanto stabilito per gli allievi dell'Accademia della guardia di finanza dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 1948, n. 1580 — solo nell'ipotesi di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità non dipendenti da causa di servizio e non, come attualmente, per infermità da qualsiasi causa determinate.

L'articolo 4, infine, indica l'onere derivante dall'iniziativa ed i mezzi per farvi fronte.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Il deposito su libretto di risparmio dell'assegno giornaliero spettante agli allievi delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da effettuare ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1950, n. 877, è limitato alla metà dell'importo dell'assegno stesso. L'altra metà è corrisposta per contanti ai predetti allievi.

L'assegno giornaliero e l'assegno fisso mensile spettanti, rispettivamente, agli allievi e agli aspiranti ufficiali dell'Accademia di sanità militare interforze sono amministrati con le norme dell'articolo 6 della legge 14 marzo 1968, n. 273, limitatamente alla metà del loro importo. L'altra metà è corrisposta per contanti agli allievi e aspiranti ufficiali.

## Art. 2.

Gli allievi delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dell'Accademia della guardia di finanza e dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, concorrono alle spese per l'acquisto di libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria occorrenti per la loro istruzione con una quota da determinarsi annualmente con decreti rispettivamente del Ministro della difesa, del Ministro delle finanze e del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base del costo sostenuto dall'Amministrazione. Detta quota è detratta dall'importo da depositare sul libretto di risparmio degli allievi delle Accademie militari e dall'assegno giornaliero corrisposto agli allievi delle Accademie della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Sono altresì detratte mensilmente dall'importo da depositare sul libretto di risparmio di cui al precedente comma:

a) le spese indicate nel secondo comma dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1950, n. 877;

b) le spese di carattere straordinario degli allievi; eventuali eccedenze di spesa sono a carico delle famiglie. Per tali spese s'intendono quelle elencate nel quinto comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98.

Le spese detratte ai sensi del presente articolo sono mensilmente versate in tesoreria, con imputazione alle entrate eventuali e diverse.

Sono convalidate le spese sostenute dall'Amministrazione per libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria in eccedenza all'importo forfettario pagato dalle famiglie degli allievi.

#### Art. 3.

Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 9 giugno 1964, n. 405, è sostituito dal seguente:

« Il trattamento economico di cui ai precedenti commi è corrisposto agli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo anche durante i periodi di interruzione dei corsi e di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità, mentre ne è sospesa la corresponsione agli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità non dipendenti da causa di servizio ».

#### Art. 4.

All'onere di lire 71.500.000 derivante dalla applicazione della presente legge per l'anno 1974, si fa fronte quanto a lire 60.000.000 mediante riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno, quanto a lire 5 milioni mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 1189 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il medesimo esercizio e, quanto a lire 6.500.000, con i normali stanziamenti del capitolo n. 1312 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.